INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 2012 PER IL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI

sottoscritto il _____ in Roma

In data _____ le delegazioni sottoscrivono il seguente CCNI 2012 per il personale dell'Area dei professionisti.

PER L'INPS

Il Direttore Generale

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Organizzazione

Il Direttore Centrale Pianificazione e Controllo di gestione

Il Direttore Centrale Formazione e Sviluppo competenze

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

CISL/FP Firmato

UIL/PA Firmato

FIALP/ CISAL

ANMI FEMEPA .

ANMI INAIL

FLEPAR Firmato

FP CIDA Firmato

PREMESSA

Il contratto integrativo per l'anno 2012 si colloca in un momento in cui l'aggravamento della crisi economica ha reso necessaria l'adozione di misure straordinarie, volte alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Il pubblico impiego è stato oggetto di stringenti interventi: *spending review*, riduzione delle dotazioni organiche, limiti assunzionali e di ricorso ad incarichi esterni, blocco del trattamento economico complessivo e della contrattazione collettiva nazionale, vincoli legislativi al fondo per il trattamento accessorio.

In particolare il D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, ha predisposto misure urgenti per la crescita e il consolidamento dei conti pubblici prevedendo, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore pensionistico, la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni all'INPS.

In attesa dell'emanazione di tutti i decreti attuativi per la definitiva cessione delle risorse strumentali, umane e finanziarie, la contrattazione integrativa assume il ruolo di strumento fondamentale per giungere all'armonizzazione degli istituti contrattuali vigenti, nel rispetto delle specificità e in un'ottica di valorizzazione delle professionalità.

Il presente CCNI 2012 si pone quale contratto ponte teso a veicolare il processo di integrazione e, per tale motivo, si articola in una sezione comune relativa alle disposizioni generali, alle relazioni sindacali, alle norme finali, nonché in tre sezioni specifiche, disciplinanti, rispettivamente, il trattamento economico accessorio del personale dell'area dei professionisti dell'INPS, del soppresso INPDAP e del soppresso ENPALS.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell'area dei professionisti dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2006/09 sottoscritto il 21 luglio 2010, di seguito denominato CCNL 21 luglio 2010.

2. Il presente CCNI attiene alla ripartizione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2012.

TITOLO II
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Articolo 2
Partecipazione sindacale

1. La partecipazione sindacale si attua nelle forme, con le modalità e sulle materie previste dagli articoli 81 e 82 del CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 sottoscritto in data 1/8/06 (di seguito CCNL 1/8/2006), nel rispetto di quanto previsto dal vigente art. 9 del D. Lgs. n. 165/2001 e dal successivo comma 2.

2. Nelle materie previste dagli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 165/2001, sono adottate le forme di partecipazione stabilite dallo stesso decreto, come modificato dall'art. 2 commi 17,18 e 19 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge 135/2012. In attesa della definizione della nuova disciplina in tema di partecipazione sindacale da parte dello stipulando Accordo quadro, è data l'informazione alle OO.SS. su tutte le materie oggetto di partecipazione secondo il CCNL vigente.

Articolo 3
Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie risultanti dal combinato disposto degli articoli 80 del CCNL 1/8/2006 , 31 del CCNL 21/07/2010, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.

2. Il CCNI è stipulato nel rispetto dei vincoli e limiti previsti dal vigente CCNL e dalle norme imperative di legge ed è finalizzato ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici erogati dal personale dell'area dei professionisti, incentivando l'impegno e la qualità della performance così come previsto dall' art. 40 comma 3 bis del D. lgs. 165/2001.

TITOLO III
FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA

Articolo 4
Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti.

1. Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti è costituito ai sensi dell'art. 39, biennio economico 2006/07, e dell'art. 10, biennio economico 2008/09, del CCNL 21 luglio 2010, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 della L. 133/2008 e nell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.

2. Il Fondo complessivo per la retribuzione accessoria ammonta per l'anno 2012 a **€ 20.061.781,77.**

PRIMA SEZIONE INPS

TITOLO IV

Articolo 5
Fondo per la retribuzione accessoria

1. Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti dell'INPS, costituito ai sensi dell'art. 4, comma 1, ammonta per l' anno 2012 a € **15.647.780,72.**

Articolo 6
Indennità di funzione professionale

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 101, commi 3 e 4, nella sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL 1/8/2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, è confermata per l'anno 2012 l'indennità di funzione professionale, connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dall'Istituto o accreditati dai rispettivi ordini professionali e autorizzati dall'amministrazione.

2. L'indennità di funzione professionale, erogata a carico del fondo per la retribuzione accessoria, è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, nella misura indicata nella tabella allegato 1 della sezione INPS, che costituisce parte integrante del presente CCNI, previa verifica dell'effettivo svolgimento dei suddetti incarichi ed in relazione ai livelli di responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito. Detta indennità assorbe le indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3, del CCNL 11/10/1996, rispettivamente denominate "arricchimento professionale", "indennità professionale", "indennità di autoaggiornamento".

3. L'erogazione di detta indennità è proporzionalmente connessa all'effettiva assunzione delle responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito, così come previsto nella legislazione vigente.

Articolo 7
Indennità di coordinamento

1. La misura percentuale per la determinazione delle indennità di coordinamento dei professionisti, ex art. 19, c.5 CCNL 10 luglio 1997 e art. 4, CCNL integrativo 16 febbraio 1999, collegata allo svolgimento dell'incarico e da corrispondersi su dodici mensilità, è indicata nelle tabelle allegate 2, 3 e 4 della sezione INPS, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 8
Indennità coordinatore generale

1. Le parti confermano il compenso annuo lordo di € 30.987,41 da corrispondere su base mensile, ai sensi del combinato disposto del punto 2 dell'art. 91 del CCNL 1994/1997 e del punto 3 dell'art. 19 del CCNL per il biennio economico 1996/1997, riconosciuto ai coordinatori generali dei rami professionali per lo svolgimento dell'incarico per dodici mensilità.

2. Al coordinatore centrale legale con funzioni vicarie del coordinatore generale è corrisposto un importo annuo pari al 22% della indennità di cui al precedente comma1, da corrispondere mensilmente, collegato allo svolgimento dell'incarico.

Articolo 9
(Iscrizione agli Albi professionali)

1. Nei casi in cui ai professionisti dipendenti sia richiesta, per lo svolgimento dell'attività professionale, l'iscrizione in Elenchi speciali annessi agli Albi professionali, si prevede, a far data dal 1° dicembre 2012, la rimborsabilità della quota annuale d'iscrizione, ai sensi dell'art. 13 CCNL 2008/2009 .

2. L'onere per tale contributo, è a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti ai sensi dell'art. 13 c. 2 del CCNL 2008/2009 .

Articolo 10
Retribuzione di risultato

A.1. Per l'anno 2012 l'obiettivo di risultato per i professionisti di ciascuna area professionale è la percentuale di scostamento rispetto all'anno precedente dell'indicatore sintetico cui ai punti A.1.1. e A.1.2., presente nel Cruscotto Direzionale.

Tale percentuale, determinata secondo i sottoelencati parametri, concorre alla retribuzione di risultato per il 70% del valore.

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

	Posizionamento dell'indicatore sintetico di area (consuntivato nell'anno precedente)	Obiettivo di miglioramento (% di scostamento rispetto all'anno precedente)
A	≥ a 100	% scostamento positivo
B	Tra 90 e 99	% scostamento uguale o superiore alla media nazionale
C	< 90	% scostamento superiore del 10% della media nazionale

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Il parametro per la retribuzione di risultato, avrà valore 100 nel caso del raggiungimento degli obiettivi come indicati nella tabella precedente. Negli altri casi i parametri saranno determinati secondo le seguenti tabelle:

Obiettivo sub A:

Criteri di valutazione del risultato conseguito	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
La % di scostamento rispetto all'anno precedente si posiziona tra -1% e -10%	Proporzione lineare da 90 a 99
La % di scostamento rispetto all'anno precedente è minore di –10%	80

Obiettivo sub B:

Criteri di valutazione del risultato conseguito	Parametri per la liquidazione dell'incentivo

Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale si posiziona tra 90% e 99%	Proporzione lineare tra 90 e 99
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale è minore di 90%	80

Obiettivo sub C:

Criteri di valutazione del risultato conseguito	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale aumentato del 10%, si posiziona tra 90% e 99%	Proporzione lineare tra 90 e 99
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale aumentato del 10%, è minore di 90%	80

A.1.1. per i professionisti legali il posizionamento e lo scostamento di riferimento sono quelli relativi all'INDICATORE SINTETICO DI EFFICIENZA / EFFICACIA dell'Area Legale, consuntivati nel Cruscotto Direzionale:

- per i professionisti legali operanti nelle sedi territoriali si farà riferimento al valore della Direzione provinciale;
- per i professionisti della sede centrale si farà riferimento al valore nazionale.

A.1.2. per i professionisti delle aree tecnico-edilizia e statistico-attuariale il posizionamento e lo scostamento di riferimento sono quelli relativi all'INDICATORE SINTETICO GLOBALE, consuntivato nel Cruscotto Direzionale:

- per i professionisti operanti nelle sedi territoriali si farà riferimento al valore della Direzione provinciale;
- per i professionisti delle sedi regionali si farà riferimento al valore della Direzione regionale;
- per i professionisti della sede centrale si farà riferimento al valore nazionale.

A.2. Qualità della prestazione secondo i seguenti criteri (restante 30% del valore):

Per i professionisti delle aree tecnico-edilizia e statistico-attuariale:

A.2.1. economicità dell'azione gestionale (utilizzo ottimale delle risorse parametrato anche al conseguimento dello standard-obiettivo del relativo centro di costo);

A.2.2. capacità di impiegare le competenze e le conoscenze tecniche ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi attesi;

A.2.3. capacità dimostrate di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze di servizio e contemperando i diversi impegni in modo da garantire una presenza coerente con l'orario di servizio applicato nella struttura di appartenenza;

A.2.4. capacità di interazione con il contesto lavorativo di riferimento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.

Per i professionisti dell'area legale:

A.2.1. capacità di gestire e programmare l'attività professionale in modo da garantire la difesa dell'Istituto nei diversi gradi di giudizio;

A.2.2. capacità di interazione con le diverse linee di attività della Struttura di appartenenza di interesse per l'attività professionale svolta;

A.2.3. flessibilità nella gestione del proprio impegno di lavoro in modo da garantire una presenza coerente con l'orario di servizio della struttura di appartenenza e con gli impegni connessi alla partecipazione alle udienze;

A.2.4. capacità di interazione con il contesto lavorativo di riferimento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.

In relazione alla diversa valenza dei predetti fattori di qualità, viene attribuito un peso differenziato, di seguito indicato, per un complessivo valore di 30/30:

A.2.1. punteggio da 0 a 8/30
A.2.2. punteggio da 0 a 8/30
A.2.3 punteggio da 0 a 8/30
A.2.4 punteggio da 0 a 6/30

La valutazione della qualità della prestazione individuale (punti dal A.2.1 al A.2.4) viene effettuata dal Direttore Generale sulla base della proposta motivata e argomentata dei Direttori Regionali - d'intesa con i Coordinatori regionali - e dai Coordinatori Generali per i professionisti in forza alla Sede Centrale, risultante dalla apposita scheda che, controfirmata dal professionista, potrà contenere eventuali osservazioni dello stesso.

Le schede saranno sottoposte al Direttore Generale, previa valutazione del Coordinatore Generale, al fine di garantire, a livello nazionale, l'omogeneizzazione dei valori espressi.

Con provvedimento motivato potrà essere variata, su proposta del Coordinatore Generale, – da parte del Direttore Generale - la quota derivante dal punto A.1..

Il calcolo sarà effettuato in relazione ai sopra indicati criteri ed alla presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale, le assenze obbligatorie per legge e le assenze per malattia o infortunio.

In relazione alle nuove modalità di gestione del contenzioso giudiziario introdotte con la circolare n.132 del 11/10/2011, al professionista legale cui sarà attribuito l'incarico di "Avvocato referente organizzativo" per le attività di competenza di

ciascun Ufficio legale spetta, per la durata dello stesso, una maggiorazione del 20% della retribuzione di risultato.

Ai professionisti legali in missione presso le sedi di "eccezionale criticità", da individuare annualmente con provvedimento del Direttore Generale, è corrisposta una maggiorazione del 50% della retribuzione di risultato rapportato ai periodi di effettiva presenza nelle sedi, sentito il Coordinatore legale della relativa sede.
L'incremento sarà corrisposto fino ad un tetto massimo dello 0,5% della parte del fondo per il trattamento accessorio destinata alla retribuzione di risultato.
Agli avvocati con funzioni vicarie dei Coordinatori centrali legali spetta una maggiorazione del 20% della retribuzione di risultato, collegata allo svolgimento dell'incarico.
Ai professionisti dei rami statistico attuariale e tecnico edilizio con incarico di Coordinatore centrale con funzioni vicarie del Coordinatore generale compete una maggiorazione del 38% della retribuzione di risultato collegata allo svolgimento dell'incarico.

Le somme non utilizzate per la retribuzione di risultato - rispetto alla dotazione del budget di ciascun'area - sono ripartite in proporzione a quelle già corrisposte ai professionisti dell'area stessa che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi di cui al punto A.1 ed il 95% del valore percentuale di cui al punto A.2.

Per l'area professionale legale, considerati gli effetti della sperimentazione organizzativa in essere e la necessità di implementare il sistema di indicatori, gli eventuali scostamenti dai valori previsti saranno sottoposti a valutazione da parte del Direttore generale, sentito il Coordinatore generale legale, su proposta del Direttore centrale Risorse Umane e del Direttore centrale Pianificazione e controllo di Gestione.

Articolo 11
Verifica della performance e anticipazione della retribuzione di risultato

1. Le modalità di erogazione della retribuzione di risultato sono collegate esclusivamente al grado di raggiungimento degli obiettivi ed alla qualità della prestazione individuale.

2. In relazione agli obiettivi di produttività previsti alla lettera A.1 dell'art. 9 del presente CCNI, trimestralmente saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli stessi, avvalendosi allo scopo anche del previsto Osservatorio.

3. In esito alle suddette verifiche, il 55% delle somme previste per la retribuzione di risultato saranno utilizzate ai fini della corresponsione dei pagamenti trimestrali da erogare sulla base delle risultanze delle rilevazioni intermedie. Tali pagamenti trimestrali saranno corrisposti nei mesi di maggio (15% del budget), agosto (20%), e novembre (20%). Nel mese di aprile, tenendo anche conto della valutazione della prestazione individuale di cui alla lettera A.2 dell'art. 9 del presente CCNI, sarà corrisposto il saldo.

4. Nell'ambito delle risorse destinate all'erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di euro 2.285.093,00 per i risultati conseguiti dai professionisti nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 88/89, utilizzando a tal fine esclusivamente gli indicatori di seguito dettagliati.

   a) Per l'anno 2012 obiettivo del progetto speciale è il miglioramento della qualità delle aree di produzione determinato attraverso i seguenti parametri**:**

Posizionamento dell'indicatore sintetico di qualità delle aree di produzione (consuntivato nell'anno precedente)	Obiettivo di miglioramento (% di scostamento rispetto all'anno precedente)
≥ a 100	% scostamento positivo
Tra 90 e 99	% scostamento uguale o superiore alla media nazionale
< 90	% scostamento superiore del 10% della media nazionale

   b) La corresponsione dei compensi relativi ai progetti speciali avviene sulla base dei seguenti parametri:

Raggiungimento dell'obiettivo	Parametri per la liquidazione dell'incentivo

100	100
da 90 a 99	proporzione lineare
< 90	80

c) Con riferimento alle risorse destinate alle incentivazioni per la realizzazione dei progetti speciali, in base agli esiti del monitoraggio intermedio del mese di ottobre, sarà erogato un compenso nel mese di novembre, al netto dell'anticipazione mensile di € 90,00. Sulla base dei risultati definitivi dell'anno, il saldo sarà erogato nel mese di aprile dell'anno successivo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI ALLA PRESENTE SEZIONE

Articolo 12
Disposizioni finali

1. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che, a consuntivo, dopo l'erogazione dei compensi previsti dal presente CCNI, risultassero non utilizzate, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

SECONDA SEZIONE INPDAP

TITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Articolo 13
(Costituzione e ammontare del Fondo)

1. Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti dell'INPDAP, costituito ai sensi dell'art. 4, comma 1, ammonta per l' anno 2012 a **€ 4.148.895,00**.

Articolo 14
(Utilizzazione e ripartizione del Fondo)

1. Il fondo, costituito ai sensi dell'art. 13, è utilizzato per il finanziamento della retribuzione accessoria dei professionisti, tenendo conto dei valori e delle condizioni imposte dalle norme contrattuali vigenti, secondo la ripartizione di cui all'allegato 5.

Articolo 15
(Retribuzione di risultato)

1. In applicazione dell'art. 4, comma 7 del CCNL del 14 marzo 2001 e dell'art. 90, comma 1, lett. c) del CCNL 1994/1997, viene attribuita ai professionisti di cui al presente accordo una retribuzione di risultato legata al raggiungimento di obiettivi specifici e destinata a incentivare il raggiungimento di risultati predefiniti, la qualità delle prestazioni e la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilità o gravosità.

2. La retribuzione di risultato è articolata nelle seguenti percentuali:

- **70 %** da corrispondere in misura proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati**;**

- **30 %** da corrispondere in relazione alla qualità delle prestazioni rese ed alle competenze organizzative, sulla base di una valutazione complessiva dell'attività svolta, effettuata dal Direttore Generale su proposta dei Coordinatori Generali delle consulenze. In caso di valutazione negativa la decisione finale sarà assunta dal Direttore Generale previo contraddittorio con il professionista valutato.

3. Previe verifiche, sulla quota di retribuzione di risultato legata alla performance organizzativa sono versati due acconti – nei mesi di luglio e novembre – e un saldo nel mese di marzo 2013.

4. La quota legata alla qualità della prestazione è erogata entro il mese di maggio 2013.

5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi nella misura minima del 70% non dà luogo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

6. Sull'importo erogato a saldo potranno essere effettuati recuperi nei casi in cui gli acconti versati risultassero superiori alle somme dovute.

Articolo 16
(Indennità di funzione professionale)

1. In attuazione del comma 3, art. 101 del CCNL 1 agosto 2006, per finalità di semplificazione della struttura retributiva, in luogo delle indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b3 del CCNL 11 ottobre 1996, a decorrere dal 2008 viene corrisposta ai professionisti un'unica indennità connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerare, tra l'altro, le esigenze di autoaggiornamento e di arricchimento professionale. L'importo annuo lordo a carico del fondo è indicato nell'allegato 5.

2. Della somma indicata al comma 1, l'importo individuale annuo lordo di € **1.400,00** viene distribuito, in unica soluzione, ai soli professionisti tecnici, allo scopo di evidenziare l'impegno e le responsabilità assunte, ai sensi di quanto disposto dal d. lgs. 81/2008, in qualità di Responsabili Unici del Procedimento.

3. Tale indennità è attribuita sulla base degli esiti di un'apposita relazione da parte del Coordinatore della Consulenza Professionale che attesti l'effettiva assunzione di responsabilità e l'arricchimento professionale conseguito, in coerenza con i principi di premialità e merito.

4. Restano invariate le discipline e gli importi come modificati dall'art. 101, comma 5, del 1°agosto 2006, relativi alle indennità professionali dei professionisti di area diversa da quella legale (punto b2, comma 1, art. 90 del CCNL 11 ottobre 1996 e art. 19, comma 7 del CCNL 10 luglio 1997) e le indennità dei professionisti legali (art. 19, comma 6 del CCNL 10 luglio 1997).

Articolo 17
(Iscrizione agli Albi professionali)

3. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del CCNL 2008/2009 è prevista la rimborsabilità, ai professionisti, della quota annuale di iscrizione agli Albi di categoria.

4. Nei casi in cui, inoltre, ai professionisti dipendenti che per lo svolgimento dell'attività professionale sia richiesta l'iscrizione in Elenchi speciali annessi agli Albi professionali, è prevista la rimborsabilità della quota annuale d'iscrizione, ai sensi dell'art. 13 CCNL 2008/2009 .

5. Ai dipendenti legali, inoltre, è previsto il rimborso della quota annuale di iscrizione all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre superiori giurisdizioni indicate nell'art. 4 del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.

6. La spesa per tale contributo indicata nell'allegato 5 del presente CCIE, è a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti ai sensi dell'art. 13 c. 2 del CCNL 2008/2009 .

Art. 18
(Indennità di coordinamento)

1. La percentuale per la determinazione delle indennità di coordinamento dei professionisti, ai sensi dell'art.4, comma 1 CCNL 8 gennaio 2003, viene fissata nella misura indicata nella tabella allegata (Utilizzo fondo 2012) .

2. Ai professionisti con incarico di coordinatore centrale, conferito in esito a procedure concorsuali, ai quali risulti formalmente affidato con provvedimento del Direttore Generale un incarico ad interim di coordinatore territoriale, spetta un compenso aggiuntivo annuo, che va ad incrementare la retribuzione di risultato, pari al 10% della retribuzione di risultato stessa, per ogni incarico assunto e per l'intera durata del medesimo. I predetti incarichi di coordinamento ad interim non potranno comunque essere attribuiti in numero superiore a due.

Art. 19
(Compenso peculiarità ed impegno)

1. Le somme individuate in applicazione del combinato disposto dell'art.91, comma 2 del CCNL 94/97 e dell'art.19, comma 3, del CCNL 10 luglio 1997, II biennio

economico, quantificate nella allegata tabella in € 7.531,50, sono destinate ad attribuire un compenso aggiuntivo ai Coordinatori generali pari a €2.510,50 lorde annue, diretto a riconoscere, in relazione alle funzioni svolte, la peculiarità e l'intensità dell'impegno.

Articolo 20
(Somme non attribuite)

1. Le somme eventualmente disponibili a consuntivo saranno ripartite in misura proporzionale a quanto corrisposto a titolo di retribuzione di risultato, verificando comunque la possibilità di finanziare con dette risorse, attraverso un successivo accordo, altri istituti giuridici.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI ALLA PRESENTE SEZIONE

Articolo 21
(Norma di chiusura)

1. Le norme dei CCIE relativi ad anni precedenti non espressamente richiamate si considerano disapplicate.

TERZA SEZIONE ENPALS

Articolo 22
Costituzione e disciplina del fondo Area dei Professionisti

1. Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti dell'ENPALS, costituito ai sensi dell'art. 4, comma 1, ammonta per l' anno 2012 a **€ 265.106,05.**

2. In particolare la retribuzione di risultato per l'anno 2012, farà riferimento agli obiettivi individuati nel Piano della performance relativo alla ex gestione Enpals.

Articolo 23
Indennità di funzione professionale

1. In applicazione di quanto previsto dall'art.101, commi 3 e 4, nella sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL 1/08/2006 relativo al personale Dirigente dell'Area VI, è confermata per l'anno 2012 l'indennità di funzione professionale, connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale, conseguenti ai percorsi formativi indetti dall'Ente o accreditati dai rispettivi ordini professionali o autorizzati dall'Amministrazione.

2. L'indennità di funzione professionale, erogata a carico del fondo per la retribuzione accessoria, è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, stabilita nella misura annua complessiva procapite di **€ 10.022,40**

3. L'erogazione di detta indennità è proporzionalmente connessa all'effettiva assunzione delle responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito, così come previsto nella legislazione vigente.

Articolo 24
Indennità di Coordinamento

1. La misura percentuale dell'indennità di coordinamento dei professionisti, prevista dal combinato disposto dell'art. 90, comma 1 lett.a) del CCNL 1994/1997 e dell'art.19, comma 5, del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997, da corrispondere mensilmente, per 12 mensilità, resta determinata al 10% dello stipendio tabellare e della maggiorazione stipendiale ex art.14, comma 7 DPR.43/90.

Articolo 25
Retribuzione di risultato

1. In applicazione dell'art.90, comma 1 del CCNL 1994/1997 la retribuzione di risultato è legata alla qualità della prestazione ed al raggiungimento degli specifici obiettivi, quanti - qualitativi, individuati nel piano della performance relativo alla ex gestione Enpals.

2. La performance è valutata dal responsabile della struttura centrale di livello dirigenziale generale denominata "Coordinamento delle attività di integrazione della gestione ex ENPALS con quella dell'INPS" ed è collegata sia alla valutazione dell'apporto individuale che alla performance organizzativa della struttura a cui sono preposti. La valutazione è formalizzata con la compilazione della scheda di valutazione allegata al sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Enpals.

3. La retribuzione di risultato per l'anno 2012 sarà erogata secondo i seguenti parametri.
   • gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità (Qualità ed economicità dell'azione gestionale);
   Punti assegnabili da 1 a 30.

   • il raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
   Punti assegnabili da 1 a 35.

   • competenze professionali e manageriali dimostrate. In particolare: capacità di problem solving, orientamento ai clienti esterni o interni, capacità di integrazione, coordinamento e cooperazione, presidio delle attività, capacità propositiva e di programmazione,
   Punti assegnabili da 1 a 25.

   • capacità di differenziazione della valutazione dei propri subordinati.
   Punti assegnabili da 1 a 10.

4. Attribuzione punteggi per la retribuzione di risultato:
   - Punteggio inferiore a 60 punti: risultato negativo esclusione dalla corresponsione della retribuzione di risultato.
   - Punteggio compreso tra 60 e 80 punti: retribuzione di risultato pari all'80% della retribuzione massima.
   - Punteggio compreso tra 81 e 90 punti: retribuzione di risultato pari al 90% della retribuzione massima.
   - Punteggio compreso tra 91 e 100 punti: retribuzione di risultato pari al 100% della retribuzione massima.

5 Nel mese di luglio e di novembre di ciascun anno saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi sulla base del monitoraggio del piano della performance. In considerazione delle suddette verifiche sarà corrisposto nel mese di luglio un acconto della retribuzione di risultato pari al 30% del budget annuale ed una ulteriore quota pari al 20% del budget annuale sarà corrisposta nel mese di novembre. Il saldo, commisurato al grado di raggiungimento degli obiettivi, sarà corrisposto in seguito alla validazione della relazione sulla perfomance.

6 Laddove a fine anno, sulla base anche della relazione sulla performance, l'obiettivo non sia stato raggiunto nella misura minima fissata, l'importo erogato sarà recuperato sulle competenze mensili.

Articolo 26
Indennità professionisti dell'Area Legale

1. Le indennità dei professionisti area legale di cui all'art. 101, comma 5, del CCNL - biennio economico 2002/2003, e all'art. 12 del CCNL - biennio economico 2004/2005, sono fissate negli importi annui pro-capite sotto specificati, ai sensi dell'art. 39 del CCNL - biennio economico 2006/2007, e ai sensi dell'art.10 del CCNL - biennio economico 2008/2009:
   - Avvocato **€. 5.007,24**
   - Cassazionista **€. 5.833,56**

Articolo 27
Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Ai sensi dell'art. 13 del CCNL della Dirigenza dell'Area VI – biennio economico 2008/2009 è confermata la rimborsabilità della quota annuale di iscrizione negli elenchi speciali degli albi professionali. I relativi oneri sono a carico del fondo per il trattamento accessorio.

Articolo 28
Disposizioni finali

1. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che risultassero non utilizzate, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

IV SEZIONE COMUNE
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI AL CONTRATTO

Articolo 29

1. Gli effetti del presente CCNI decorrono dal giorno successivo alla data di definitiva sottoscrizione dello stesso, salvo le diverse decorrenze stabilite dalle singole disposizioni contrattuali.

PRIMA SEZIONE INPS

ALL. 1

Qualifica	INDENNITA'. DI FUNZIONE PROFESSIONALE IMPORTO ANNUO (12 MESI)
Professionista legale II liv. diff.	4.441,44
Professionista legale I liv. diff.	4.441,44
Professionista tecnico II liv. diff.	10.120,20
Professionista tecnico I liv. diff.	9.861,96
Professionista statistico II liv. diff.	11.411,28
Professionista statistico I liv. diff.	11.153,04

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE LEGALE

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➢ COORDINATORE GENERALE	85
B	➢ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE ➢ COORDINATORE CENTRALE ➢ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE PER: MILANO - TORINO – ROMA – NAPOLI – BARI - PALERMO	65 40 40
C	➢ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE ➢ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LE REGIONI: FRIULI VENEZIA GIULIA – UMBRIA – MOLISE – BASILICATA	35
D	➢ COORDINATORE DISTRETTUALE	30
E	➢ COORDINATORE DISTRETTUALE AGGIUNTO ➢ COORDINATORE PERIFERICO	25

ALL. 3

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE TECNICO-EDILIZIA

FASCIA	POSIZIONE	%
A	▪ COORDINATORE GENERALE	85
	▪ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
B	▪ COORDINATORE CENTRALE ▪ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: VALLE D'AOSTA-PIEMONTE – LOMBARDIA – VENETO - EMILIA ROMAGNA – TOSCANA – LAZIO – CAMPANIA – PUGLIA – CALABRIA - SICILIA-FRIULI VENEZIA-GIULIA – LIGURIA – MARCHE – ABRUZZO – SARDEGNA	35
C	▪ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: TRENTINO ALTO-ADIGE – UMBRIA – MOLISE – BASILICATA	26

ALL. 4

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE STATISTICO-ATTUARIALE

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➢ COORDINATORE GENERALE	85
B	➢ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
C	➢ COORDINATORI CENTRALI	35

SECONDA SEZIONE INPDAP

UTILIZZO FONDO PROFESSIONISTI 2012

Allegato 1

Ammontare del fondo		**€. 4.148.895,00**
Art. 19 CCNL parte economica biennio 96-97 - Disciplina dell'utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria		
	parziali	**totali**
(*) Indennità di coordinamento e interim	**€. 457.000,00**	
Indennità professionisti area legale (comma 6)	**€. 247.735,00**	
Indennità professionale (comma 7)	**€. 155.812,00**	
Art. 101, comma 3, CCNL 2002-2005 (**)	**€. 1.347.000,00**	
		importo totale indennità **€. 2.207.547,00**
Retribuzione di risultato (CCNL quadriennio 94-97, art. 90, comma 1, lett. c)		**€. 1.902.400,00**
preformance organizzativa	**€. 1.331.680,00**	
qualità e comportamenti	**€. 570.720,00**	
Iscrizione albi professionali		**€. 25.000,00**
Compenso peculiarità e intensità impegno (comma 3)		
0,45% monte salari 1995	**€. 1.673.670,51**	**€. 7.531,50**
Riserva		**€. 6.416,50**
	totale	**€. 4.148.895,00**

(*) L'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del CCNL 8 gennaio 2003, è del 50% per i coordinatori generali e del 30% per i coordinatori; l'indennità di coordinamento per incarichi ad interim è pari al 10% della retribuzione di risultato.
(**) L'importo stanziato per l'indennità di funzione professionale è comprensivo del 6,91% relativo al T.F.R. calcolato sulla differenza fra l'importo stanziato allo stesso titolo nell'anno 2009 e lo stanziamento attuale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Le parti condividono l'esigenza che vengano, al più presto, definiti i nuovi criteri di selezione per gli incarichi di coordinamento professionale

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

Le parti condividono l'esigenza che vengano al più presto definite le selezioni per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalità per gli anni 2008 e seguenti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3

Le parti concordano l'esigenza di avviare un tavolo tecnico per la definizione delle problematiche contrattuali relative al personale dell'area dei professionisti del soppresso Enpals per il periodo 2007 – 2011.